

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)

E

LA SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A. (SOGEI)

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO, SUPPORTO E GESTIONE E
CONDUZIONE DEI “SERVIZI DIGITALI AI VISITATORI DEI PARCHI NAZIONALI E
DELLE AREE MARINE PROTETTE” E “DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE PER I SERVIZI FORNITI DAI PARCHI E DALLE AREE MARINE
PROTETTE”

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE.....	17
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO	18
ARTICOLO 3 RUOLI E RESPONSABILITÀ DI SOGEI.....	18
ARTICOLO 4 PIANIFICAZIONE	22
ARTICOLO 5 SERVIZI EROGATI	23
ARTICOLO 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI ICT	24
ARTICOLO 7 SERVIZI DI SUPPORTO E GOVERNANCE.....	26
ARTICOLO 8 SERVIZI DI BASE	26
ARTICOLO 9 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI	27
ARTICOLO 10 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE.....	27
ARTICOLO 11 PRESTAZIONI ESTERNE.....	28
ARTICOLO 12 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	28
ARTICOLO 13 RAPPORTI PERIODICI.....	29
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	30
ARTICOLO 15 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ	31
ARTICOLO 16 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE	32
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	32
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA	33
ARTICOLO 19 SICUREZZA DEL SISTEMA	33
ARTICOLO 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	34
ARTICOLO 21 CONTROVERSIE	35
ARTICOLO 22 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA	35
ARTICOLO 23 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	36
ARTICOLO 24 VALORE DEGLI ALLEGATI.....	36

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO, SUPPORTO E
GESTIONE E CONDUZIONE DEI “SERVIZI DIGITALI AI VISITATORI DEI
PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE” E
“DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I
SERVIZI FORNITI DAI PARCHI E DALLE AREE MARINE PROTETTE”

TRA

il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (di seguito *Ministero*) con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal dottor Antonio Maturani in qualità di Dirigente della Divisione II Gestione aree protette in virtù del Decreto Direttoriale PNM REGISTRO DECRETI R 0000002 del 22.03.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 aprile 2022 al n. 914

E

la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor Andrea Quacivi, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021;

Progetto: M2C4 Inv. 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, Sub.Inv. 3.2b “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” CUP Progetto: F82H22000740006

Progetto: M2C4 Inv. 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, Sub.Inv. 3.2 c) “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette” CUP F82H22000750006

* * * * *

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la Misura M2C4 Investimento 3.2 che prevede la "Digitalizzazione dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine protette" e mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti;

VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.2 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021:

- a) il traguardo M2C4-5 da raggiungere entro il T1 2022, è costituito dall'entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
- b) il traguardo M2C4-6, da raggiungere entro il T4 2023, è costituito da: almeno il 70% dei parchi nazionali e delle aree marine deve avere sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra il collegamento al portale Naturitalia.it; il 5G/Wi-Fi o applicazione per la mobilità sostenibile)

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii disciplina la *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

VISTO l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale,

denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO l'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “*per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la Misura M2C4 Investimento 3.2 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 100 mln di euro.

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione sono riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali *«le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;*

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante l’*“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

ATTESO l’esito positivo della valutazione preliminare eseguita dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del

Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MASE con nota prot. N 164582 del 28 dicembre 2022;

ATTESO il preventivo nulla osta da parte del Dipartimento Amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) del MASE per i profili attinenti all'idoneità delle attività al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro con nota prot. n.165101 del 29 dicembre 2022.

* * * * *

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

ATTESO l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a

esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

ATTESO l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;

ATTESI gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

CONCORDATO CHE

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in appresso indicato:

- *Atto*, indica la presente Convenzione stipulata fra le *Parti* e i suoi allegati;
- *Codice etico*: indica il documento della *Società*, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la *Società* assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Consip*: concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, il *Ministero* o la *Società*;
- *Parti*: congiuntamente il *Ministero* e la *Società*;

- *Piano Operativo*: il documento redatto dalla *Società* che, sulla base delle esigenze espresse dal *Ministero*, individua gli obiettivi pluriennali;
- *Prodotti/Servizi Specifici*: i prodotti/servizi, di cui all'articolo 9, definiti attraverso l'aggregazione di Servizi secondo i criteri di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato C, denominato "Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione", al presente *Atto*;
- *Rapporto Periodico*: il rapporto redatto dalla *Società* sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;
- *Servizi*: i servizi erogati da Sogei come definiti nell'Allegato A denominato "Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi" al presente *Atto*, comprensivi dell'indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio;
- *Società*: SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. come in epigrafe.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

VISTO

- a) l'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell'azionista della *Società* sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- b) il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone che "*al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e*

funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.”

- c) l'art. 4, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, che prevede che la Società si avvale di Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- d) il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale la responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica;
- e) il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- f) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- g) la Missione 2 “Transizione ecologica e rivoluzione verde”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” investimento 3.2 – digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette del PNRR che mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi a tre assi principali:
 - “Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”,
 - “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette”
 - “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai

Parchi e dalle Aree Marine Protette”.

- h) il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- i) il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- j) il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- k) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l) l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- m) i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- n) il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 127 del 22 marzo 2022 con il quale è approvata l’allegata “Direttiva agli Enti parco nazionali e alle Aree marine protette” con la quale si definisce e si dà concreta attuazione al piano di attività, con le tempistiche e le modalità attuative per la realizzazione di tali linee di attività.

CONSIDERATO CHE

- a) per l'attuazione della Missione 2 "Transizione ecologica e rivoluzione verde", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Linea di intervento 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine" Investimento 3.2 – "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette" il Decreto ministeriale del 22 marzo 2022 n. 127 ha previsto la necessità di avvalersi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche in forza di convenzioni tra la competente Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (DG PNM) e la società SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.A. per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori e della semplificazione amministrativa, da stipularsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto ministeriale;
- b) in aderenza alla previsione normativa il *Ministero* ha richiesto alla *Società* di presentare una proposta tecnico economica per la realizzazione dei progetti di cui alla precedente lettera a del presente considerato;
- c) la *Società* con nota prot. n. 19248 del 9 giugno 2022 ha formulato la propria proposta tecnico economica e con nota prot. n. 162500 del 22 dicembre 2022 ha trasmesso un aggiornamento della proposta alla luce del parere n. 19/2022 AGID;
- d) il *Ministero* ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
- e) con nota prot. n. 88891 del 15 luglio 2022, il *Ministero* ha chiesto all'Agenzia per l'Italia Digitale un parere ai sensi dell'art. 14bis, comma 2, lett. f) del C.A.D. sull'iniziativa in oggetto;
- f) l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emesso il parere n. 19/2022 acquisito con prot. n. 0136023 del 02.11.2022 del *Ministero*, con la quale viene espresso parere favorevole, vincolato al soddisfacimento di specifiche condizioni;
- g) il *Ministero* ha tenuto conto delle osservazioni espresse nel parere n. 19/2022 AGID, recependo le raccomandazioni formulate dall'Agenzia;
- h) ai sensi dell'articolo 26, comma 7 dello Statuto, la *Società* in data 19 luglio 2022, nota prot. n. 24391, ha provveduto a dare specifica informativa al

Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla *Società* e alla struttura del Dipartimento del Tesoro, che esercita i diritti dell'azionista sulla *Società*, al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente *Atto*;

- i) con nota del 28 luglio 2022, prot. n. 25802, il Dipartimento delle Finanze e con nota del 20 dicembre 2022, prot. MEF-DT n. 0102008/2022, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione del presente *Atto*;

Articolo 1

Oggetto, Durata, Massimale

1. Il presente *Atto* regola il rapporto tra il *Ministero* e la *Società* per lo svolgimento delle attività di sviluppo, supporto e gestione e conduzione dei “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”, attraverso l'erogazione dei *Servizi* di cui al successivo articolo 5, che la *Società* si obbliga a effettuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel *Piano Operativo* di cui al successivo articolo 4. Il presente *Atto* ha durata a decorrere dalla firma fino al 31 dicembre 2026, salva eventuale successiva proroga previo accordo scritto tra le *Parti*.
2. L'importo massimo del presente *Atto*, è determinato nella cifra complessiva massima prevista pari ad € 12.070.260,08(dodicimilionisettantamiladuecentosessanta/08) oltre l'IVA per un importo complessivo di € 14.725.717,30 (quattordicimilionisettecentoventicinquemilasettecentodiciassette/30), comprensivi di IVA.
3. La tabella riportante la ripartizione dell'importo complessivo, di cui al precedente comma 2, è riportata nell'Allegato B al presente *Atto* denominato “Piano Operativo 2022-2026” e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l'importo massimale dell'intera durata contrattuale.
4. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 3, rendano necessaria la

modifica dell'importo massimale di cui al precedente comma 2, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.

Articolo 2

Ruoli e responsabilità del Ministero

1. Il *Ministero* esprime le esigenze di sviluppo, gli obiettivi generali ed operativi in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con i propri piani pluriennali, con il CAD e con le direttive e i regolamenti europei sull'innovazione digitale. Nello specifico il *Ministero* svolge le seguenti attività:
 - a) elabora di concerto con la *Società* ed approva il *Piano Operativo* ed i Piani operativi annuali di dettaglio di cui al successivo articolo 4;
 - b) esprime i requisiti per la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette” nell’ottica di assicurare il continuo allineamento del sistema agli obiettivi strategici e l’efficace supporto alle funzioni istituzionali del *Ministero*;
 - c) concorre a definire i livelli di servizio attesi per specifici Servizi ICT, fermi restando i livelli di servizio di cui all’Allegato A;
 - e) monitora l’esecuzione delle attività di cui al presente *Atto* e l’andamento dei Livelli di servizio;
 - f) approva le rendicontazioni contabili ed i rapporti periodici presentati dalla *Società*;
 - g) effettua i collaudi delle attività/prodotti/servizi posti in essere dalla *Società* nell’esecuzione del presente *Atto* e ne approva le risultanze.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità di Sogei

1. La *Società*, nel rispetto del *Piano Operativo* e dei piani operativi annuali, provvede allo svolgimento delle attività di sviluppo, supporto e gestione e conduzione dei “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette” effettuando sotto la

propria responsabilità le relative scelte tecniche, in coerenza con i requisiti definiti di comune accordo con il *Ministero*. In particolare, provvede a:

- a) garantire la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione, la manutenzione e l'esercizio della piattaforma App Visitatori assicurando i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni;
 - b) garantire la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione, la manutenzione e l'esercizio della piattaforma per la Semplificazione amministrativa;
 - c) progettare e sviluppare i servizi ICT come definitivo al successivo articolo 6;
 - d) erogare servizi di Supporto e Governance come definitivo al successivo articolo 7;
 - e) erogare i Servizi di base, di cui al successivo articolo 8;
 - f) erogare i Prodotti/Servizi Specifici di cui al successivo articolo 9;
 - g) curare l'acquisizione, in nome proprio e per conto del *Ministero*, di beni e servizi, come meglio specificato al successivo articolo 10;
 - h) supportare il *Ministero* nel favorire le opportune collaborazioni ed eventuali sviluppi congiunti con le altre organizzazioni pubbliche.
 - i) garantire tutto quanto necessario, per quanto di competenza, per l'attuazione dell'oggetto del presente *Atto*.
2. Per l'esecuzione delle attività previste dal presente *Atto*, la *Società* potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11.
3. Il soggetto realizzatore è tenuto a:

- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sottoponendo all'Amministrazione centrale titolare di Intervento le variazioni dei progetti;
- adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- effettuare i controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*;
- rendicontare le spese sostenute o i costi esposti nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative, dandone conto nei rapporti periodici come specificato nell'art. 13, e presentare, ove possibile e ove previsto nel Piano Operativo, la rendicontazione riferita agli indicatori di realizzazione associati al progetto;
- individuare, con riferimento alle sole attività previste nel Piano Operativo, eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata al presente *Atto* per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - per il rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la

legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*; la *Società* si impegna a fornire la documentazione di cui al precedente periodo a supporto di eventuali richieste che dovessero pervenire al *Ministero* dal Servizio centrale per il PNRR, dall'Organismo di Audit, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale inerenti alle attività di cui al Piano Operativo;
- assicurare, ove applicabile, che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla Circolare MEF-RGS 33/2022 e relativi Allegati garantendo, in particolare, il rispetto delle Schede tecniche nn. 3 e 6 e delle relative Check list allegate al presente Atto (cfr. Allegato F) e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

- garantire all’Amministrazione titolare dell’intervento una tempestiva diretta informazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;
- adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, per quanto di pertinenza, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 4

Pianificazione

1. Le attività oggetto del presente *Atto* sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti nel *Piano Operativo*.
2. Il *Piano Operativo*, verrà dettagliato annualmente secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell’Allegato C, individuando, per ogni anno di riferimento, i progetti da realizzare, i servizi da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con gli obiettivi individuati nel *Piano Operativo* stesso e con quanto previsto dal presente *Atto*, nonché le indicazioni delle relative quantificazioni economiche.
3. Il *Piano Operativo* può essere oggetto di rimodulazione a cura del *Ministero* per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. A seguito di ciascuna variazione la *Società* proporrà una nuova rimodulazione delle attività che sarà sottoposta ad approvazione da parte del *Ministero*.
4. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o

- integrazione del *Piano Operativo*, di cui al precedente comma 3, la *Società* provvederà all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta del *Ministero*.
5. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 3 e 4, si rendesse necessario, nel corso di durata del presente *Atto*, provvedere a variazioni degli importi complessivi annuali previsti nel *Piano Operativo*, ferma restando la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova Tabella riepilogativa. Non appena possibile, dovrà comunque procedersi ad aggiornare il corrispondente *Piano Operativo*.
 6. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi 3 e 4 rendessero necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1 comma 2, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Atto*.
 7. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione del *Piano Operativo* e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è demandata alla *Società*, fermo restando che le scelte strategiche e tecniche riguardanti progetti che abbiano particolare rilevanza di natura economica e/o organizzativa, saranno comunque concordate con il *Ministero*.

Articolo 5

Servizi erogati

1. L'attuazione del presente *Atto* si esplica attraverso l'erogazione dei *Servizi* e la realizzazione delle attività da parte della *Società*.
2. Le tipologie di servizi oggetto del presente *Atto* sono:
 - a) Servizi di progettazione e sviluppo dei servizi ICT;
 - b) Servizi di Supporto e Governance;
 - c) Servizi di base di conduzione e servizi di base diversi dalla conduzione;
 - d) Prodotti/Servizi Specifici;
 - e) Beni e servizi da acquisire.

3. Le modalità di erogazione dei *Servizi* ed i relativi corrispettivi e Livelli di servizio sono definiti nell'Allegato A al presente *Atto*.
4. Qualora intervenissero variazioni dei corrispettivi unitari dei Servizi di cui all'Allegato A derivanti da indicazioni del Dipartimento delle Finanze, gli importi delle suddette tariffe verranno adeguati e formalizzati per i Servizi che abbiano analoghe caratteristiche di erogazione.
5. I *Servizi* di cui al precedente comma 2, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) per cui si opererà in accordo con quanto previsto dal successivo articolo 10, saranno remunerati sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato A del presente *Atto*.

Articolo 6

Servizi di Progettazione e sviluppo di servizi ICT

1. Il servizio di “Progettazione e sviluppo di servizi ICT”, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, include la definizione, lo sviluppo e l'evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze del *Ministero* attraverso:
 - a) la realizzazione ed evoluzione di applicazioni software;
 - b) la realizzazione ed evoluzione di soluzioni basate su parametrizzazione e personalizzazione di pacchetti software acquistati sul mercato.
2. Resta comunque inteso che la Società procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, art. 68, e dalle Linee guida AGID su acquisizione e riuso software PA, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nel caso in cui l'esigenza di business si possa soddisfare mediante prodotti reperibili sul mercato, la Società, nel rispetto della normativa vigente, provvede a soddisfare il fabbisogno attraverso l'acquisizione del prodotto di mercato,

apportandovi, laddove richiesto, gli occorrenti adeguamenti volti a soddisfare pienamente le esigenze espresse dal *Ministero*.

4. Nella realizzazione di nuovo software, la *Società* si impegna ad attenersi alle norme, alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici e di pubblicazione dei dati in formato aperto e sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni; nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni (security & privacy by design)
5. La *Società* si impegna, a richiesta del *Ministero*, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie applicabili, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito della piattaforma App Visitatori e della piattaforma Semplificazione amministrativa, a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo tra le *Parti*.
6. L'importo per l'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 1 lettere a) e b) è determinato sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato A – Paragrafo 8 Sezione “Servizi di Sviluppo”, del presente *Atto*.
7. La *Società* si impegna a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software realizzate per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software medesime, così come descritto nel paragrafo 4 dell'Allegato A al presente *Atto*.
8. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 6, gli interventi volti a rimuovere dal software i malfunzionamenti eventualmente verificatisi, saranno remunerati secondo le metriche previste all'Allegato A paragrafo 8 sezione “Gestione e conduzione Servizi ICT” al presente *Atto*

9. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero* sono definiti nell'ambito dell'Allegato D denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" al presente *Atto*.

Articolo 7

Servizi di Supporto e Governance

1. I servizi di "Supporto e Governance" sono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa, nonché nell'ambito dell'iter di acquisizione di beni e/o servizi.
2. I servizi di cui al comma 1, i cui ambiti di applicazione, la descrizione di dettaglio ed i relativi corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, sono erogati secondo la seguente articolazione:
 - a) Servizio di Coordinamento;
 - b) Servizio Specialistico;
 - c) Servizio Operativo.
3. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero*, sono definiti nell'ambito dell'Allegato D al presente *Atto*.

Articolo 8

Servizi di base

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Servizi di base le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto* alle Sezioni "Servizi di base di conduzione" e "Servizi di base diversi da quelli di conduzione".
2. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi, che la *Società* acquisterà a propria cura e spese, occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.
3. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base della quantità realizzata/erogata secondo i corrispettivi riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, paragrafi 5 e 6, sezioni "Servizi di base di conduzione" e "Servizi di base diversi da quelli di conduzione".

Articolo 9

Prodotti/Servizi Specifici

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Prodotti/Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato C al presente *Atto* e indicati nel *Piano Operativo*.
2. I Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base di quanto definito nei Piani operativi di dettaglio di cui all'articolo 4 comma 2.

Articolo 10

Beni e Servizi da Acquisire

1. La *Società* provvede ad acquisire i beni ed i servizi strumentali alla realizzazione delle attività e all'erogazione dei servizi di cui al presente *Atto* individuati nei Piani operativi di dettaglio di cui all'articolo 4 comma 2, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto del *Ministero*, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto nel *Piano operativo*, dovesse provvedere ad acquisire, in nome proprio e per conto del *Ministero*, beni o servizi attraverso la *Consip*, in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ter del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i relativi costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di *Consip*, quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, saranno riconosciuti dal *Ministero* nell'ambito dei massimali previsti dallo stesso *Piano Operativo*.
3. La gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti con i fornitori dei beni e dei servizi acquisiti ai sensi del presente articolo è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
4. La *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali.
5. In caso di acquisizione, da parte della *Società*, di beni o servizi in nome proprio

- e per conto del *Ministero*, la *Società* ne darà comunicazione al *Ministero*.
6. La *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni e servizi acquisiti di cui al precedente punto 5.
 7. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla *Società* in nome proprio e per conto del *Ministero*, si intendono trasferiti al *Ministero* alla data della loro installazione presso i luoghi da questo indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
 8. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante del *Ministero*.
 9. Il *Ministero* riconosce alla *Società* esclusivamente gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, oltre agli eventuali importi corrisposti dalla stessa *Società* a Consip quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, come evidenziato al precedente comma 2, nei limiti del massimale previsto dall'articolo 1.

Articolo 11

Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nel presente *Atto*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà altresì avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 7, remunerate secondo la metrica tempo e spesa, il *Ministero* riconoscerà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali, intesi come massimali, previsti per le suddette voci nei Piani operativi annuali.

Articolo 12

Livelli di servizio e penali

1. I Livelli di servizio che la *Società* dovrà assicurare e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, fatto salvo quanto ulteriormente

- previsto nei Piani operativi di dettaglio di cui all'articolo 4 comma 2, relativamente ai Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente articolo 9.
2. Tutte le penali previste dal presente *Atto* potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società*, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
 3. Il *Ministero*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
 4. Le *Parti* si danno atto che, in caso di violazione di obiettivi prestazionali e/o Livelli di servizio che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
 5. La *Società* provvederà a riconoscere al *Ministero* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni del *Ministero*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 21 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
 6. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, o per motivi comunque non imputabili alla *Società*, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal *Ministero* nei confronti della *Società* stessa.

Articolo 13

Rapporti Periodici

1. Dei Servizi erogati in attuazione del *Piano operativo* la *Società* darà conto al *Ministero* mediante appositi *Rapporti Periodici*, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato C:
 - a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile,

- b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale con cadenza almeno quadrimestrale o, su richiesta del *Ministero* con maggior frequenza da concordare tra le *Parti*.
2. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere inviati al *Ministero* entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal *Ministero*, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
 3. I *Rapporti periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del *Ministero*.
 4. Le eventuali osservazioni sui *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 3 da parte del *Ministero* dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i *Rapporti Periodici* si intenderanno approvati ad ogni effetto.
 5. Entro il termine previsto per l'invio del *Rapporto Periodico*, relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la *Società* provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto del *Ministero*, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*, sul quale il *Ministero* comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
 6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione relativa all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 12, relative all'anno di riferimento e non contestate in precedenza.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine

di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il *Ministero* trasferirà alla *Società* una quota a titolo di anticipo, non superiore al 10% dell'importo complessivo annuale previsto dal *Piano operativo* e ripartita linearmente nei mesi.

2. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui all'articolo 13, comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dal *Ministero* ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti *Rapporti Periodici*.
3. Qualora il *Ministero* richieda la sospensione o l'annullamento di un'attività di sviluppo software, la *Società* procederà alla fatturazione di un importo determinato in base al corrispettivo e alla percentuale di stato avanzamento lavori nota alla data.
4. Le fatture elettroniche emesse dalla *Società* saranno liquidate dal *Ministero* nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.
5. Il *Ministero* effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – contenente il riferimento al codice IPA – Codice Univoco Ufficio XRT1AF – mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN è IT59M0200805364000030008189, intestato alla SOGEI e che la stessa *Società* dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione del *Ministero* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 15

Impegni della Società

1. Il *Ministero* avrà facoltà di accesso ai locali della *Società* per l'eventuale controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione.
2. La *Società* garantisce, con le modalità che saranno concordate tra le *Parti*, la

collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.

3. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente *Atto* conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei *Servizi* previsti dal presente *Atto*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Atto*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale Codice sul proprio sito web.
5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente alla verifica di conformità, a prestare, senza alcun addebito per il *Ministero*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori addebitabili alla *Società* durante l'esercizio delle applicazioni stesse in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia e in aderenza alle direttive impartite dal *Ministero*.

Articolo 16

Brevetti e diritti d'autore

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del *Ministero* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione del presente *Atto*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La *Società*, conseguentemente, manleva e tiene indenne il *Ministero* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

Articolo 17

Proprietà dei risultati e diritti di utilizzazione

1. Le applicazioni software realizzate in esecuzione del presente *Atto*, fatti salvi i

diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui all'articolo 16, sono di proprietà del *Ministero*.

Articolo 18

Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici sono riservati. Pertanto la *Società* si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione e attuazione delle attività disciplinate dal presente *Atto*, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente punto del presente articolo che la *Società* è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da Autorità competenti e/o per ordine di Autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Articolo 19

Sicurezza del sistema

1. Attesa la specificità dei dati contenuti e la loro rilevanza per il Paese, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del Sistema Informativo.
2. La *Società* dovrà garantire, in materia di sicurezza cibernetica, adeguate capacità di gestione del rischio cyber nei Sistemi Informativi del *Ministero* in termini di procedure, organizzazione, capacità dei sistemi e degli strumenti. Laddove appropriato, opera con il proprio CERT adottando adeguate misure d'intervento e prevenzione.
3. A tale scopo la *Società* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata in particolar modo riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.

5. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il *Ministero* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, nonché nel caso di malfunzionamenti del Sistema Informativo non imputabili al *Ministero* stesso o a cause di forza maggiore e quindi riconducibili alla *Società*.

Articolo 20

Tutela dei dati personali e riservatezza

1. La *Società* e il *Ministero* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla *Società* e il *Ministero* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il *Ministero* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula del presente *Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal *Ministero* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti protempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto e acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del *Ministero*, nella sezione relativa alla trasparenza.

6. Il *Ministero*, con la sottoscrizione dell'Allegato E al presente *Atto*, denominato "Atto di attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", nomina la *Società* Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

Articolo 21

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente connesse all'*Atto* stesso, ciascuna *Parte* comunicherà via PEC all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente che le *Parti* individuano essere quello di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 22

Obbligatorietà ed efficacia

1. Il presente *Atto* è impegnativo per la *Società* sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per *Ministero* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.

2. Resta inteso che il *Ministero* comunicherà tempestivamente via PEC alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

Articolo 23

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al *Ministero*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA e soggette al trattamento previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24

Valore degli allegati

1. Il presente *Atto* si compone di n. 24 articoli e di n. 6 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Al presente *Atto* viene allegato:
 - Allegato A - “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi”;
 - Allegato B – “Piano Operativo 2022-2026”;
 - Allegato C - “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”;
 - Allegato D - “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”;
 - Allegato E - “Attribuzione del ruolo di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”;
 - Allegato F – “Principio DNSH: Schede e Check list.

SOGEI – *Società* Generale d'Informatica S.p.A. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Divisione II Gestione aree protette
Il Dirigente
Antonio Maturani
